

Campagna di advocacy

“... da Nessuno ad Uno a Cinquemila!”



Un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti

**Livello Essenziale delle Prestazioni
per il “Servizio Sociale Professionale” nei Comuni d’Italia**

Art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione - D.lgs. n. 147/2017 – Norme Regionali di Settore

Dopo quasi venti anni dalla Legge Quadro n. 328/2000, **lo Stato Italiano definisce il “Servizio Sociale Professionale”** quale **“Livello Essenziale delle Prestazioni” (L.E.P.)**. Si tratta di una vera riforma, a garanzia della esigibilità dei diritti sociali.

Stante gli obblighi imposti dal Livello Essenziale delle Prestazioni per il “Servizio Sociale Professionale”, come dettagliatamente illustrati nell’allegata documentazione,

SI CHIEDE

**a Ciascun Comune d’Italia l’assunzione di, almeno,
un Assistente Sociale per ogni 5.000 abitanti residenti.**

L’assunzione di, almeno, un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti [cfr. normativa dettagliatamente illustrata nell’allegato]:

1. **è obbligo di legge**, prioritario rispetto all’assunzione di altre figure professionali, con precedenza nel Piano del Fabbisogno del Personale e nell’utilizzo della relativa capacità assunzionale;

2. **deve essere realizzata attraverso contratti di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato**, trattandosi di figura professionale infungibile, destinata a garantire Livelli Essenziali delle Prestazioni, di competenza dei Comuni;
3. **deve essere realizzata a tempo pieno**, nel limite della capacità assunzionale, trattandosi di figura professionale destinata a prestazioni essenziali e continuative;
4. **deve essere finanziata sia dalle specifiche risorse vincolate a tal fine dallo Stato a valere sul Fondo Povertà (fondo strutturale dello Stato), sia dalle risorse messe a disposizione dalla Regione, a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, sia dalle risorse del bilancio comunale;**
5. **è Livello Essenziale delle Prestazioni riferito ad uno standard minimo**, il che significa che: da 1 a 5.000 abitanti deve essere assunto un Assistente Sociale, da 5001 a 10.000 abitanti due Assistenti Sociali, da 10.001 a 15.000 abitanti tre Assistenti Sociali, da 15.001 a 20.000 abitanti quattro Assistenti Sociali, e così via;
6. **consente**, come sperimentato in alcune aree geografiche del Paese in cui si garantisce già uno standard superiore ad un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti, **di realizzare una presa in carico articolata, professionale e responsabile dell'utenza, alla luce delle rinnovate competenze e attività di Servizio;**
7. **deve garantire un'attività professionale di qualità, con interventi efficaci ed efficienti:** il lavoro del Servizio Sociale richiede un livello elevato di attenzione, ascolto e prossimità al cittadino/utente con esigenze e bisogni socio-problematici complessi che richiedono valutazioni *case by case*, con tempi congrui e *setting* definiti scientificamente.

Pertanto, **si chiede, a tutti i destinatari** in indirizzo [cfr. proposta di elenco allegato], **di adoperarsi e/o vigilare e/o sollecitare/diffidare/sanzionare**, a seconda del ruolo e della funzione istituzionale ricoperte, **affinché sia rispettata la priorità di assunzione di, almeno, un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti, nella consapevolezza delle responsabilità erariali, civili e penali che derivano dalla mancata garanzia di un Livello Essenziale delle Prestazioni di rango Costituzionale a cui, peraltro, sono destinate specifiche risorse vincolate** [cfr. normativa dettagliatamente illustrata nell'allegato].

Si chiede, al contempo, a tutti i destinatari in indirizzo **di adoperarsi e/o vigilare e/o sollecitare/diffidare/sanzionare**, a seconda del ruolo e della funzione istituzionale ricoperte, **ciascun Comune obbligato all'assunzione di, almeno, un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti, che proceda, piuttosto, all'assunzione di altre figure professionali per cui non vigono Livelli Essenziali delle Prestazioni.**

Si evidenzia che il mancato rispetto dell'erogazione del Livello Essenziale della Prestazione di "Servizio Sociale Professionale", pari, almeno, ad un Assistente Sociale

ogni 5.000 abitanti, configura responsabilità e corresponsabilità in ordine alle conseguenze che ne derivano, quali, a titolo esemplificativo:

- ⊙ mancata/inadeguata **tutela dei minori** (abuso e maltrattamento; interventi integrati con il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia per i minori dell'area penale ed amministrativa; collocamento fuori famiglia evitabile con interventi idonei e/o preventivi; ecc.);
- ⊙ mancata/inadeguata **tutela dei disabili** (aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica evitabile con interventi idonei e/o preventivi; redazione del "progetto di vita"; azioni per il "dopo di noi"; prevenzione di interventi residenziali e talvolta segreganti, con costi a carico degli Enti molto più elevati, ecc.);
- ⊙ mancata/inadeguata **tutela delle persone non autosufficienti** (aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica evitabile con interventi idonei e/o preventivi; prevenzione di interventi residenziali e talvolta segreganti, con costi a carico degli Enti molto più elevati ecc.);
- ⊙ mancata/inadeguata tutela delle **donne vittime di violenza di genere**;
- ⊙ mancata/inadeguata tutela per i **soggetti affidati ai servizi sociali nell'ambito degli interventi integrati con il Ministero della Giustizia** per gli adulti (messa alla prova; affidamento ai servizi sociali; ecc.);
- ⊙ mancate/inadeguate attività per il **contrasto delle Dipendenze**;
- ⊙ mancate inadeguate attività per il sostegno ai **compiti di cura per le Famiglie**;
- ⊙ **incremento della spesa pubblica** per prestazioni di riduzione del danno (es. collocamento in strutture residenziali) derivante dalla mancata/inadeguata presa in carico, ovvero da presa in carico discontinua (a causa di esternalizzazioni, contratti atipici, contratti a termine, oppure part-time, di eccessivi carichi di lavoro) di bisogni sociali e/o sociosanitari a cui sarebbe stato possibile fornire risposte attraverso interventi preventivi e/o a bassa soglia (**c.d. spesa impropria**);
- ⊙ **aggressioni contro gli Assistenti Sociali** in servizio, in sotto organico (meno di un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti) e/o con contratti inadeguati (esternalizzazioni; contratti atipici; contratti a termine; part-time derivanti da "spacchettamento" del posto di lavoro; ecc.);
- ⊙ mancata/inadeguata risposta alle **richieste** di intervento/relazione/consulenza che pervengono **dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine** (Tribunale per i Minorenni; Tribunale Ordinario; Carabinieri; Polizia; Guardia di Finanza; Polizia Municipale; Prefettura; ecc.);
- ⊙ mancata/inadeguata partecipazione agli organi collegiali di valutazione/presa in carico/relazione per le **prestazioni sociosanitarie** (con l'Azienda Sanitaria Locale - porta unica d'accesso, unità di valutazione multidimensionale, lavoro di rete con le unità operative competenti, gruppo di lavoro integrato per le adozioni, altri livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria - L.E.A., ecc.);

- ⊙ mancata/inadeguata partecipazione e risposta agli organi collegiali ed agli adempimenti relativi al **diritto allo studio** (con le Autonomie Scolastiche – gruppi di lavoro integrati per gli alunni disabili, evasione ed abbandono scolastico, ecc.);
- ⊙ mancata/inadeguata attivazione dei **percorsi di inclusione sociali previsti dal D.Lgs. n. 147/2017** e, oggi integrato dal **Reddito di Cittadinanza con D.L. n. 4/2019** coordinato con **L. n. 26/2019**, con conseguenti **danni diretti ai beneficiari della misura strutturale di contrasto alla povertà e quindi di responsabilità contabile ed amministrativa.**

Gli Assistenti Sociali che operano presso i Comuni, ovvero presso le loro forme associate, **non possono colludere con scelte organizzative degli Enti di Appartenenza che non garantiscano i Diritti Civili e Sociali che la Costituzione e la vigente normativa assicurano, in particolare quando tali diritti fondano su Livelli Essenziali delle Prestazioni e sono dotati di copertura finanziaria strutturale e vincolata.**

La tutela dei cittadini e della professione è un preciso obbligo dell'Assistente Sociale (professionista cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria all'Ordine Professionale per l'esercizio della professione), sancito dal "Codice Deontologico dell'Assistente Sociale".

Chiediamo che ciascun Assistente Sociale d'Italia aderisca a questa campagna e che la trasmetta, quale sua richiesta formale, anche personalizzandola, al Comune ed all'Ambito Territoriale in cui vive, in cui lavora!

Chiediamo anche a tutti gli studenti di servizio sociale di far sentire la propria voce presso i territori in cui vivono, così da promuovere la cultura ed i diritti sociali, aderendo alla presente Campagna.

Si ritiene che tutti i destinatari di questa campagna abbiano interesse alla promozione di un "Servizio Sociale Professionale" che sia messo in condizioni di garantire le proprie prestazioni e, al contempo, di assumere con forza le dovute responsabilità per l'effettivo avvio del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali che, dalla L. 328/00 in poi, attende le condizioni di stabilità e continuità per produrre appieno i risultati auspicati a garanzia dei diritti sociali.

Si chiede, pertanto, a tutte le Organizzazioni che condividono questa campagna, di svolgere la preziosa ed insostituibile funzione di promozione presso tutti i Comuni d'Italia del rispetto di un diritto di cittadinanza che deve essere garantito in tutta la Nazione, di, almeno, un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti.

A tutti voi, chiediamo **di aderire** a questa campagna e **di trasmetterla a ciascun Comune d'Italia.**

Sono richiesti e graditi contributi per arricchire questa campagna di *advocacy*, sia nei contenuti, sia nella forma, anche attraverso petizioni, manifestazioni, eventi e quant'altro Assistenti Sociali, Cittadini ed Organizzazioni Pubbliche e Private intendano

fare per contribuire alla realizzazione di questo “rivoluzionario” Livello Essenziale delle Prestazioni di “Servizio Sociale Professionale”.

○ **Gli allegati:**

- a) Riferimenti normativi nazionali a sostegno della campagna di advocacy;
- b) Riferimenti normativi regionali a sostegno della campagna di advocacy;
- c) Elenco indicativo dei destinatari della campagna di advocacy;
- d) Format istanza dell'Assistente Sociale al proprio Comune;
- e) Format istanza dell'Organizzazione (Ordine, Sindacato, Associazione, altri Enti, ...), ai Comuni;
- f) Raccolta firme a sostegno della Campagna.